



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale FLP SCUOLA



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flpscuola.org Email: info@flpscuola.org

Roma, 2.3.2017

COMUNICATO N.2

NUOVO TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO- MODIFICA D.L.vo 165/2001- : EFFETTI PER LA SCUOLA

Lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego è stato depositato alle Camere. Tale provvedimento è ora sottoposto all'esame delle Commissioni Lavoro e Bilancio oltre che alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il tutto dovrà concludersi entro il 29 aprile; successivamente il Governo potrà adottare il testo definitivo del decreto. Il provvedimento, particolarmente complesso, è formato da 24 articoli che modificano in modo più o meno significativo numerose disposizioni del "vecchio" testo unico sul pubblico impiego 165 del 2001. Per quanto riguarda la scuola le norme più importanti riguardano la possibilità dei contratti nazionali di intervenire sulle disposizioni di legge e il codice disciplinare.

Rispetto alle numerose notizie diffuse dagli organi di stampa, occorre chiarire che la lettura accurata, specialmente della relazione tecnica, fa emergere in maniera chiara che la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni rientra fra le competenze del dirigente scolastico.

Altro punto importante che scaturisce dalla lettura del testo e della relazione che lo accompagna, è rappresentato dalla "fantomatica" chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici.

Infatti, l'art.1 del suddetto testo, nel modificare l'art.2 comma 2 del d.l.vo 165/2001, così recita: "Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili "

In sostanza, per modificare una disposizione di legge per via contrattuale non viene più sancito che ciò è possibile solo allorquando la stessa legge lo preveda, come aveva disposta la legge Brunette, ma è possibile a prescindere dalla stessa esplicita previsione normativa.

Ma, se ciò sembra potrebbe far emergere la possibilità che in sede contrattuale (vedi ccni sulla mobilità) si possa derogare dalla "chiamata diretta dei docenti", di fatto, ciò, poi, non è possibile, in quanto la legge 107 ha stabilito che le disposizioni in essa contenute non sono derogabili per via contrattuale, per cui, anche con la nuova formulazione del t.u., non è possibile introdurre, con accordi sindacali, disposizioni contrarie alla legge 107.

Per smentire, ancor più, le "dichiarazioni trionfanti" delle cosiddette OO.SS. rappresentative della scuola (CGIL-CISL-UI-SNALS), che si stanno accingendo a sottoscrivere l'accordo sulla mobilità 2017/2018, vi è ancora da fornire una ulteriore riflessione. Il nuovo testo unico, all'esame delle commissioni parlamentari, stabilisce, all'art.11, che ""La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".

Dalla lettura dello stesso art.40, come novellato dall'art.11, appare evidente che le prerogative dirigenziali non possono essere sottoposte a contrattazione. Nella migliore delle ipotesi, si potrebbe avere l'informativa sindacale.

Per quanto detto, ancor più appare evidente che l'unica strada per riportare nelle scuole un sistema democratico di trasparenza dell'attività scolastica e di certezza dei diritti degli operatori scolastici, alla luce anche delle recenti decisioni dell'ANAC in materia, è solo quella della modifica per via legislativa della legge 107. Altri interventi, sono frutto di "alchimie giuridiche" facilmente smontabili in sede giudiziaria e che ingenerano nelle istituzioni scolastiche contenzioso e conflittualità, esponendo il personale a sistemi di scelta altamente discrezionali privi di qualsiasi elemento giuridico e di tutela sindacale.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

